

*Associazione di volontariato
e assistenza per anziani, centro socio culturale*

STATUTO E REGOLAMENTO
dell'Associazione denominata

"STELLA"



..... *Quattro cose noi dobbiamo al nostro prossimo:*
sopportarlo nei difetti,
aiutarlo nei bisogni,
consolarlo nelle sue pene,
edificarlo con i nostri buoni esempi e la nostra condotta

(dagli scritti del Servo di Dio Tommaso Maria Fusco)

Sede sociale: Salerno – Via Raffaele Di Palo – ex Scuola Media "Alfonso Gatto"

STATUTO

Art. 1 – Costituzione:

Su quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991 N° 266 e successive integrazioni è costituita la: **ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI VOLONTARIATO “STELLA”**, già registrata al N° 1596 del 13/11/1998 presso l'Ufficio di Registro A.A.C.C. di Salerno Serie E e successivamente iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con decreto n° 4952 del 14/04/2000

Art. 2 – Sede nazionale provvisoria:

L'associazione ha la sua sede in Salerno, in Via Raffaele Di Palo, ex Scuola Media “Alfonso Gatto”

Art. 3 – Finalità escluse:

L'associazione è apartitica e senza scopi di lucro

Art. 4 – Ammissione dei soci:

All'Associazione possono essere iscritti tutti i cittadini italiani di ambo i sessi, senza limiti di età, purché di ineccepibile moralità e disposti a collaborare con diligenza ed impegno alla realizzazione delle finalità che l'Associazione stessa si propone.

Art. 5 – Domanda di ammissione a socio:

La domanda di ammissione a socio deve essere fatta su apposito modello, predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo che va compilato in tutte le sue parti e sottoscritto. Il modulo prevede anche il nominativo dell'eventuale socio presentatore che funge da garante.

Alla domanda deve essere unita la ricevuta del versamento della prima quota di iscrizione.

L'accoglimento della domanda è demandato al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo ed è subordinato all'impegno che con la firma in calce alla domanda il richiedente assume.

L'iscrizione nel registro dei soci è subordinata al parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo e dalla firma del socio stesso.

Se la domanda non verrà accettata sarà restituita al richiedente la quota di iscrizione da lui versata firmandone la ricevuta.

Art. 6 – Diritti dei soci:

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- godere dei benefici e dell'assistenza che l'Associazione può mettere a loro disposizione;
- partecipare a qualsiasi attività che l'Associazione organizza;
- assumere cariche sociali;
- frequentare la sede dell'Associazione;
- fruire dei beni dell'Associazione;
- godere del diritto di elettorato attivo e passivo, purché iscritto all'associazione almeno da tre mesi; ma di godere del solo diritto di elettorato attivo se riveste cariche sociali in analoghe associazioni.

Art. 7 – Doveri dei soci:

Tutti i soci hanno il dovere di:

- rispettare le norme che regolano il presente Statuto e quelle del Regolamento di attuazione;
- versare le quote sociali e quanto altro il Consiglio Direttivo propone e l'Assemblea dei Soci approva;
- prestare il lavoro di volontariato preventivamente concordato con assiduità ed impegno;
- informare il Comitato Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale che è fissata al 31 dicembre di ogni anno (e precisamente entro e non oltre il 30 settembre) della volontà di rassegnare le dimissioni da socio dell'Associazione;
- il socio che riveste cariche sociali in questa associazione non può ricoprire cariche sociali in altre associazioni analoghe e viceversa.

Art. 8 – Provvedimenti disciplinari:

Il Consiglio Direttivo, letto il parere motivato del Collegio dei Probiviri, può irrogare una sanzione disciplinare ad un socio quando viene meno agli impegni assunti con la firma della domanda di adesione.

Contro l'irrogazione il socio può avanzare motivato ricorso al Consiglio Direttivo

Art. 9 – Soci onorari:

Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quei cittadini che hanno contribuito, con opere e sostegni vari, all'affermazione, allo sviluppo, al prestigio ed alla notorietà della Associazione. Essi non possono rivestire cariche e non hanno diritto al voto.

Art. 10 – Finalità:

La finalità dell'Associazione è quella di promuovere una particolare ed efficace opera di volontariato secondo i principi fissati dalle leggi generali in materia ed in particolare da quanto disposto dalla legge dell'11 agosto 1991 N° 266, dalle leggi successivamente emanate di modifica ed integrazione e dalle norme di cui agli Art. 3 – 4 – 5 della legge regionale N° 9 dell'8 febbraio 1993 ed altre eventuali disposizioni che saranno emanate in futuro, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed esclusivamente per scopi di solidarietà.

Art. 11 – Promozioni di volontariato:

L'Associazione attuerà la promozione e la realizzazione di forme di solidarietà sociale e di impegno civile ed in particolare si propone di:

- **A)** Attuare tutte le iniziative di carattere morale e sociale, di solidarietà umana atte ad alleviare i problemi della solitudine e dell'isolamento degli anziani nel delicato periodo del dopo collocamento a riposo; a facilitare il loro inserimento nella società, a promuovere in essi un maggiore interesse per la vita.
- **B)** Istituire una idonea sede, un centro di ritrovo e di trattenimento diurno e serale, allo scopo di offrire ai soci momenti di svago e di attività ricreative e culturali affinché essi sviluppino le loro conoscenze e si sentano partecipi della società in cui vivono.

L'Associazione è pertanto sensibile alla realtà degli anziani in tutti i suoi aspetti.

La crisi dell'anziano ha inizio dal pensionamento, di frequente anche dalla fine del proprio utilizzo all'interno del nucleo familiare, per cui egli si rende conto che la società può fare a meno di lui, lo mette da parte.

Questo momento, delicatissimo per l'anziano, necessita di una particolare attenzione da parte di una società che si dice sensibile al problema. Facendo leva sul tempo libero che va necessariamente colmato per non diventare momento di crisi e depressione e ridando funzione sociale all'individuo, attraverso l'integrazione nel gruppo e un impegno verso la vita e dia significato e nuovi interessi all'anziano, valorizzandone le conoscenze e le competenze, così da poter realizzare nuovi atteggiamenti di vita infondendo fiducia nella stessa, si cerca di aiutare l'anziano a superare la crisi.

Pertanto l'Associazione si propone di realizzare un'esperienza di vita tra anziani e giovani, sostenitori della stessa, che abbiano come desiderio il piacere di interagire con il mondo degli anziani per uno scambio di affettuosità ed esperienza che trova la propria massima espressione in un vero continuo contatto tra le due realtà e un vero sentito coinvolgimento, attraverso attività che possono stimolare e dar sempre più forma ai contenuti, ad un rapporto fondamentale per entrambi.

- C) Istituire una biblioteca ed altre attività culturali, come gite, conferenze, rappresentazioni teatrali, visite ai musei, a luoghi noti per le bellezze naturali e paesaggistiche, a città di particolare interesse sia italiane che straniere e quant'altro viene proposto all'assemblea dei soci e da essa approvato.
- D) Curare periodiche indagini conoscitive sugli anziani, sui loro bisogni e sulle loro legittime aspirazioni e richieste.
- E) Creare eventuale collaborazione con altre associazioni similari sia per realizzare finalità sociali comuni che per effettuare uno scambio di esperienze di solidarietà.
- F) Patrocinare presso il Comune, la Provincia e la Regione una rapida progettazione e realizzazione di un centro di accoglienza polivalente diurno e serale in un luogo centrale ed accessibile agli anziani.

Art. 12 – Facoltà dell'Associazione:

L'Associazione può acquistare, per lo svolgimento della propria attività, beni mobili ed immobili, può accettare donazioni e lasciti testamentari, con beneficio d'inventario.

Le rendite dei beni ricevuti saranno destinati al conseguimento delle finalità assistenziali dell'Associazione.

Art. 13 – Estinzione dell'Associazione:

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, i beni che residuano, dopo la liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, secondo le indicazioni dei soci, sempre che esse indicazioni, non siano in contrasto con le disposizioni generali del Codice Civile o delle leggi speciali vigenti.

Art. 14 – Organi dell'Associazione di Volontariato:

Gli Organi dell'Associazione di volontariato durano in carica tre anni:
Essi sono:

- L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI;
- IL PRESIDENTE;
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- IL COLLEGIO DEI SINDACI;
- IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore del Comitato Centrale;
- Eventualmente le circostanze lo richiedano, altri soci o altre personalità o esperti con compito consultivo o per illustrare progetti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissione volontaria della metà più uno dei membri che lo compongono. Se i dimissionari sono inferiori alla metà più uno, essi dimissionari saranno sostituiti dai membri che fanno parte del Comitato Generale e che non rivestono cariche istituzionali.

I dimissionari del Consiglio Direttivo possono restare nell'associazione come semplici soci e saranno sostituiti dai primi soci candidati non eletti.

Art. 19 – Il Presidente del Consiglio Direttivo e sue attribuzioni

Il Presidente dell'Associazione, che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto immediatamente dopo le elezioni con la procedura di cui all'art 9 del Regolamento, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

Egli ha le seguenti attribuzioni e mansioni:

- A) La legale rappresentanza dell'Associazione, anche in sede giudiziaria, con potere di firma.
- B) La convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo.
- C) La convocazione e la Presidenza dell'Assemblea Generale dei soci.
- D) La firma degli atti contabili di incasso e pagamento congiunto con il tesoriere.
- E) La firma di tutti gli atti esterni (inviti, manifesti, lettere, ecc)
- F) Cura la esatta osservanza dello Statuto da parte di tutti i soci dell'associazione.
- G) Esegue tutti i mandati ordinari ed eventualmente quelli straordinari conferitigli dall'Assemblea dei soci.
- H) In caso di necessità e d'urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica dello stesso alla prima riunione.

In caso di impedimento il Presidente delega, di volta in volta, il Vice Presidente a sostituirlo responsabilmente in tutti i poteri, compreso la firma degli atti contabili; a tal proposito sarebbe opportuno che venisse depositata presso l'istituto cassiere anche la firma del Vice Presidente

Art. 20 – Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo:

Il vice presidente sostituisce il presidente assente e, nel tempo della sostituzione, assume responsabilmente tutti i poteri, inclusa la firma degli atti interni, esterni e contabili.

Il suo incarico specifico è quello di tenere le pubbliche relazioni con il Comune, la Provincia, la Regione ed altri Enti istituzionali, con le nostre associazioni periferiche, con le associazioni similari sparse nel territorio italiano o eventuali altri Enti con i quali l'associazione ha interesse di svolgere insieme il servizio di volontariato.

Art. 21 – I Segretari:

I segretari debbono:

- a) tenere in perfetto ordine l'archivio e ben custoditi i libri dei verbali, quelli di presenza e quelli relativi al servizio di volontariato;
- b) debbono tenere in ordine la corrispondenza in partenza ed in arrivo;
- c) predisporre gli atti necessari per lo svolgimento delle riunioni;
- d) debbono stendere i verbali delle riunioni del consiglio direttivo scrivendoli chiari e leggibili e farne poi una copia scritta a macchina.

Art 22 – Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- a) aprirà un conto bancario e/o postale con firma congiunta, sua e del Presidente dell'Associazione per l'incameramento delle Entrate ed il prelievo delle Uscite;
- b) deve custodire sotto la personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell'associazione;
- c) deve incassare e registrare le quote sociali e tutte le somme ed i beni che in vario modo vengono devoluti all'associazione da enti pubblici e/o privati;
- d) deve tenere perfettamente aggiornato il registro dei beni patrimoniali mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;
- e) deve tenere tutti i conti dell'associazione sempre aggiornati e a disposizione di qualsiasi socio voglia prenderne visione;
- f) può disporre di una somma contante adeguata (circa € 300,00) per far fronte alle spese immediate ed urgenti;
- g) deve redigere, nella prima settimana di ogni mese, su un apposito registro un rendiconto mensile da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo, affinché abbia il tempo utile per preparare (massimo nella prima decade di dicembre) il Bilancio Consuntivo da sottoporre al Collegio dei Sindaci.

Art. 23 – Apertura e chiusura dell'esercizio finanziario:

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il tesoriere deve preparare il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo e sottoporlo al vaglio del Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo passerà i Bilanci, Consuntivo e Preventivo, al Collegio dei Sindaci per il controllo e la eventuale approvazione.

I Bilanci, Consuntivo e Preventivo, saranno sottoposti al vaglio dell'Assemblea plenaria dei Soci per la definitiva approvazione.

Il verbale di approvazione definitiva dei Bilanci deve essere tenuto a disposizione di tutti i soci che ne vogliano prendere visione.

Art . 24 – Il Collegio dei Sindaci:

Il Collegio dei sindaci si compone di un Presidente, di due sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

Esso viene eletto dal Comitato Generale nella prima riunione e dura in carica per il periodo che durano le cariche sociali.

I componenti del Collegio Sindacale vengono invitati a partecipare al Consiglio Direttivo senza obbligo di presenza

Il Collegio sindacale esercita i poteri e le funzioni previsti dagli Art. 2403 e seguenti del Codice Civile

Art. 25 – Il Collegio dei probiviri:

Il Collegio dei Probiviri si compone: di un Presidente, due probiviri effettivi e di due supplenti.

Esso viene eletto dal Comitato Generale nella prima riunione e dura in carica per il periodo in cui durano le cariche sociali.

Esso è l'organo decisionale in materia di comportamento, chiamato in causa dal Presidente del Consiglio Direttivo e/o dal Coordinatore del Comitato Centrale, si riunisce entro quindici giorni e comunicherà ad essi le proprie decisioni di proscioglimento o di irrogazione della sanzione.

Le sanzioni disciplinari:

- A) L'ammonimento;
- B) La sospensione per un determinato periodo di tempo da ogni attività sociale firmata da tutti i membri della commissione;
- C) L'espulsione dall'associazione firmata da tutti i membri della commissione;
- D) La decadenza dalla carica sociale alla quale l'inquisito è stato eletto se ha violato lo Statuto, il Regolamento di attuazione, o ha esercitato abuso di potere alla carica rivestita;

Contro il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso giustificativo al Consiglio Direttivo che invia, una seconda volta il ricorso al Collegio dei probiviri per un secondo e definitivo giudizio.

Art. 26 – Comitato Centrale:

Il Comitato Centrale collabora con il Consiglio Direttivo nella gestione dell'Associazione e da esso riceve le direttive.

Il Comitato Centrale è composto:

- dal Coordinatore del Comitato;
- dal Vice Coordinatore con funzioni di segretario del Comitato;
- da tutti i membri che non fanno parte del Consiglio Direttivo;
- dal Collegio dei probiviri

Art. 27 – Il Coordinatore del Comitato Centrale e sue attribuzioni:

- Convoca le riunioni del Comitato Centrale, che di solito si terranno ogni sabato di fine mese, un'ora prima dell'inizio delle attività sociali;
- Assegna a ciascun membro del Comitato un impegno specifico;
- Controlla che i membri del Comitato attuano i compiti loro assegnati con diligenza ed impegno.
- Controlla che il turno settimanale di presenza in sede venga rispettato;
- Segnala al Presidente del Consiglio Direttivo eventuali mancanze o negligenze compiute dai soci, perché vengano discusse nel Consiglio Direttivo per le eventuali determinazioni del caso.

Art. 28 – Il Vice Coordinatore del Comitato Centrale:

- Sostituisce il Coordinatore quando è assente;
- Collabora con il Coordinatore;
- Tiene in ordine i registri del Comitato Centrale

Art. 29 – Modifica dello Statuto o del Regolamento di attuazione:

- Le proposte di modifica dello Statuto o del suo Regolamento di attuazione possono essere presentate all'Assemblea riunita in seduta straordinaria dagli Organi dell'Associazione o da almeno cinque soci.
- Le modifiche vanno discusse dall'Assemblea straordinaria con la presenza del 50% più 1 (uno) degli iscritti aventi diritto al voto, ed approvate con voto favorevole di due terzi dei presenti all'Assemblea.

Art. 30 – Rinvio:

Per quanto non previsto esplicitamente da presente Statuto, e sempre che non vi provveda un Regolamento interno, è applicabile la legge italiana e quindi il Codice Civile e/o di leggi speciali.

Art. 31 – Deroga Straordinaria:

La seguente deroga vale solo per il corrente triennio sociale : 2007/2010

Il Coordinatore e Vice Coordinatore del Comitato Centrale, figure non presenti nel precedente Ordinamento sociale, saranno nominati, così come previsto dal precedente art 17 punti 4) e 5), nella prossima adunanza di Assemblea Straordinaria che sarà indetta per l'esame e modifica del nuovo Statuto.

Gli eletti assumeranno immediatamente e a pieno titolo il loro incarico previsto in questo nuovo Statuto dell'Associazione